

Dott. Massimo GHIRLANDA

NOTAIO

Via Lamarmora n. 21 - 13900 Biella (BI)

Tel. 015.8556711 - Fax 015.8556705

e-mail: info@studioghirlanda.it

N. 179.260 di Repertorio

N. 35.711 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATAORI

della "**FONDAZIONE PISTOLETTO - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE**", con sede in Biella (BI).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023 (duemilaventitré), il giorno 18 (diciotto) del mese di maggio, in Biella, via Lamarmora, n. 21, nello Studio del Notaio Massimo GHIRLANDA, alle ore 14:00.

Io sottoscritto, Avv. Vittorio SCRIBANTI, Notaio in Biella, con studio ivi alla Via Lamarmora, n. 17/E, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Biella e Ivrea, Coadiutore temporaneo del Notaio Massimo GHIRLANDA di Biella iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Biella e Ivrea, tale nominato con provvedimento del competente Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Biella e Ivrea in data 20 aprile 2023, provvedo alla redazione nei termini che seguono del verbale dell'Assemblea dei Soci Fondatori della "**FONDAZIONE PISTOLETTO - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE**", come infra generalizzata, convocata in questo luogo, alle ore 11:30 di oggi, così descrivendo gli eventi cui ho assistito.

"Alle ore undici e minuti quarantacinque del 18 (diciotto) maggio 2023 (duemilaventitré), si riunisce in Biella, Via Lamarmora, n. 21, in un locale dello Studio del Notaio Massimo GHIRLANDA, l'Assemblea dei Soci Fondatori della "**FONDAZIONE PISTOLETTO - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE**" (abbreviabile in "**FONDAZIONE PISTOLETTO - ONLUS**"), con sede in Biella (BI), Via Serralunga, n. 27, Ente giuridicamente riconosciuto con Decreto della Giunta Regionale del Piemonte n. 26-25937 del 16 novembre 1998, iscritto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE con il n. 90040460025, coincidente con il suo codice fiscale (R.E.A.: BI-186849) ed iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche di diritto privato della Regione Piemonte al n. 793/193 (d'ora innanzi, la **Fondazione**), convocata nei termini e con le modalità previste dallo Statuto, con mezzo che ha consentito la prova del ricevimento dell'avviso di convocazione nel termine di otto giorni dalla data fissata per la convocazione, in questo luogo, per le ore 11:30 di oggi, al fine di decidere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

"1) Proposta di approvazione di testo aggiornato dello statuto della Fondazione.

2) Varie ed eventuali."

Assume la presidenza dell'assemblea, in veste di Socio Fondatore più anziano, ai sensi dell'articolo 7 del vigente Statuto, il Maestro **Michelangelo OLIVERO PISTOLETTO**, nato a Biella (BI) il giorno 25 giugno 1933 e residente a Biella

REGISTRATO

presso l'Agenzia delle Entrate
Ufficio di Biella

il 23/05/2023

al n° 2667

serie 1T

con €. 200,00

(BI), Via Serralunga, n. 27, codice fiscale: LVR MHL 33H25 A859E, cittadino italiano, il quale incarica me Notaio Coadiutore di redigere il verbale della seduta in forma di atto pubblico.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio Coadiutore do atto di quanto segue.

Il Presidente dell'Assemblea accerta e mi chiede di far constare da verbale che:

- dei Soci Fondatori, oltre al Presidente, sono intervenute in proprio, in questo luogo, le signore Maria PIOppi e Armona OLIVERO PISTOLETTO, e sono collegate in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, le signore Pietra OLIVERO PISTOLETTO e Cristina OLIVERO PISTOLETTO; e pertanto sono presenti in assemblea tutti i soggetti aventi qualifica di Soci Fondatori;

- nessuno degli intervenuti solleva obiezioni in ordine alle procedure di convocazione e costituzione di questa assemblea;

verifica

che i mezzi di collegamento in videoconferenza in funzione permettono al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti anche con tale metodo e di svolgere le proprie funzioni; a me verbalizzante di percepire gli eventi; ed agli intervenuti di partecipare alla discussione e di votare in simultanea; e quindi possono considerarsi soddisfatte le minime condizioni per lo svolgimento di questa assemblea con l'ausilio di tali mezzi;

e dichiara

la presente assemblea validamente costituita.

Aperta la seduta, il Presidente propone di modificare ed integrare il testo del vigente statuto della Fondazione al fine di renderlo maggiormente rispondente alle mutate esigenze dell'ente. In particolare, egli propone di integrare l'articolo 3 (oggetto), al fine di prevedervi anche le attività di commercializzazione di progetti creativi, di ideazione, realizzazione, organizzazione e gestione di siti museali, anche in collaborazione con altri soggetti; di gestione di attività di accoglienza e/o foresteria, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande; di realizzazione, di organizzazione e di gestione di spazi per attività di co-working; di studio, di ideazione e di organizzazione di progetti acceleratori di impresa e attività conseguenti.

Al fine di sottolineare ulteriormente la vocazione non lucrativa della Fondazione, il Presidente propone di specificare che il fondo di dotazione originario sia vincolato al conseguimento degli scopi della Fondazione e inalienabile (articolo 4) e di prevedere la gratuità dell'attività svolta dagli Amministratori della Fondazione, salvo, in ogni caso, il rimborso delle spese documentate e la possibilità di conferimento di specifici incarichi

professionali (articolo 6).

Nell'ottica dello snellimento dei processi decisionali e di funzionamento degli Organi della Fondazione, il Presidente propone di prevedere che:

- in caso di decesso o di dimissioni di un Socio Fondatore e di trasferimento del diritto di partecipazione ai suoi discendenti, il diritto di voto sia esercitato per stirpi, dal più anziano di età (articolo 7);
- la convocazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione possa avvenire con ogni mezzo idoneo a provarne l'avvenuta ricezione e, conseguentemente, anche via p.e.c. (articoli 7 e 10);
- l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione possano approvare appositi regolamenti di funzionamento;
- siano attribuiti al Consiglio di Amministrazione specifici poteri, quali l'approvazione del bilancio e la nomina del Direttore (articolo 11);
- il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 21 (ventuno) membri (articolo 9);
- siano modificate le modalità di convocazione e costituzione dell'Assemblea dei Fondatori, con la specifica previsione di intervenire per delega; prevedendo, altresì una riunione annuale indetta dal Presidente per fare il punto sulle attività della Fondazione (articolo 7).

Il Presidente, infine, propone l'introduzione di due nuovi Organi:

* il Collegio dei Cofondatori, nominato dall'Assemblea dei Fondatori individuando i membri tra persone che fin dall'inizio della loro attività in Fondazione, e comunque per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni, qualora soggetti diversi dai discendenti diretti dei Fondatori, abbiano dato concreto supporto allo sviluppo della Fondazione e abbiano dimostrato un interesse ad ampliare l'attività della stessa nel rispetto dei principi fondanti;

* il Collegio degli Artivatori, con funzioni collaborative, propositive e di impulso alle attività culturali e sociali della Fondazione.

Si apre a questo punto il dibattito.

Nessuno degli astanti chiedendo di intervenire nel dibattito, il Presidente apre le operazioni di voto e pone in votazione le proposte di deliberazione presentate all'assemblea e, ultimate le operazioni di voto, così ne proclama l'esito.

"L'Assemblea dei Soci Fondatori della Fondazione, con voto unanime delle persone presenti e di quelle collegate, espresso per dichiarazione verbale,

delibera:

1°) di approvare le modifiche apportate al testo dello Statuto della Fondazione, nei termini risultanti dal documento come infra allegato al presente verbale, per farne

parte integrante e sostanziale;

2°) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione perché provveda a tutte le conseguenti formalità per l'iscrizione di quanto qui deliberato nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte.".

Alle ore dodici e minuti dieci, null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta.

Allego al presente verbale, sotto la lettera "**A**", il testo aggiornato dello statuto sociale.""

Io Notaio Coadiutore ho redatto a norma di legge il presente verbale, scritto sotto la mia personale direzione da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi informatici su sei pagine intere e sin qui della settimana di due fogli; quale verbale io sottoscrivo, in uno con l'allegato, alle ore 14:45 di oggi.

In originale firmato:

- Vittorio SCRIBANTI

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 35.711 DELLA RACCOLTA

STATUTO

della "FONDAZIONE PISTOLETTO CITTADELLARTE - ENTE DEL TERZO SETTORE", abbreviabile in "FONDAZIONE PISTOLETTO CITTADELLARTE - ETS".

* * *

PREAMBOLO

Documenti di riferimento per la definizione dei principi filosofici fondativi

Il pensiero del Maestro Michelangelo Pistoletto costituisce il fondamento filosofico della "FONDAZIONE PISTOLETTO". Tra i molti scritti e le innumerevoli interviste che il Maestro Pistoletto ha prodotto e rilasciato, la FONDAZIONE PISTOLETTO CITTADELLARTE individua cinque documenti primari come riferimento per la definizione dei principi filosofici fondativi della propria stessa istituzione:

- 1) il MANIFESTO DI PROGETTO ARTE, pubblicato nel 1994;
- 2) il MANIFESTO DI LOVE DIFFERENCE - MOVIMENTO PER UNA POLITICA INTERMEDITERRANEA, presentato nel 2002;
- 3) il TERZO PARADISO, la cui enunciazione prima si ha nel 2003, ma la cui ampia trattazione prende la forma di una pubblicazione per Marsilio Editore nel 2010, dal titolo "Il Terzo Paradiso";
- 4) OMINITEISMO e DEMOPRAXIA, pubblicato nel 2017 da Chiarelettere;
- 5) L'ARTE DELLA DEMOPRAXIA, libretto edito da Fondazione Pistoletto Cittadellarte nel 2018, co-firmato da Paolo Naldini, ideatore del concetto e del termine Demopraxia.
- 6) LA FORMULA DELLA CREAZIONE, libro edito da Fondazione Pistoletto Cittadellarte nel 2022.

I principi filosofici e le visioni contenuti nei suddetti testi sono da assumersi come linee guida per tutte le attività della FONDAZIONE PISTOLETTO CITTADELLARTE.

* * *

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

Per iniziativa del Maestro Michelangelo Pistoletto è costituita la "FONDAZIONE PISTOLETTO CITTADELLARTE - ENTE DEL TERZO SETTORE", abbreviabile in "FONDAZIONE PISTOLETTO CITTADELLARTE - ETS".

ARTICOLO 2 - SEDE

La Fondazione ha sede in Biella (BI), Via Serralunga, n. 27.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

Scopo della Fondazione è quello di promuovere in Piemonte la cultura e l'arte in tutte le sue manifestazioni ed articolazioni anche intersettoriali, con particolare riguardo a progetti d'arte secondo quanto prevede l'articolo 5, lettera i) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, dunque, l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e

diffusione della cultura.

In particolare, la Fondazione avrà lo scopo di promuovere, istituire e gestire mostre, scuole d'arte, manifestazioni, incontri dell'arte, dibattiti, congressi, seminari, studi e produzioni di opere dell'arte figurativa e plastica, d'opere liriche, drammatiche, teatrali, cinematografiche, di costume e di architettura, anche sviluppando l'uso dei nuovi "media"; e potrà inoltre promuovere le produzioni e riproduzioni di oggettistica d'arte, di abbigliamento d'arte e di gastronomia artistica.

La Fondazione potrà inoltre:

- istituire laboratori destinati alle ricerche interdisciplinari introdotte dall'arte moderna e contemporanea;

- produrre e sostenere iniziative basate sulla creatività, destinate a potenziare il rapporto interattivo tra il campo artistico ed i diversi ambiti della vita sociale;

- promuovere la conoscenza e diffondere l'opera di Michelangelo Pistoletto;

- promuovere la realizzazione e la commercializzazione di progetti creativi di interrelazione tra lo specifico dell'arte ed i settori produttivi;

- promuovere la conoscenza e diffondere l'opera dei soggetti che partecipano alla ricerca artistica e culturale condotta dalla Fondazione;

- indirizzare ricerche congiunte tra i rami artistici e quelli scientifici in relazione alle prospettive di un pensiero ecologico e di sostenibilità tra cui, a titolo esemplificativo, le attività agricole e di sfruttamento del suolo in generale, lo sviluppo delle attività nel settore tessile e moda;

- indirizzare lo studio e la pratica del rapporto tra arte, architettura ed ambiente, sia riguardo alla conservazione che alla progettazione;

- partecipare o contribuire ad attività umanitarie in cui l'apporto dell'arte e della cultura rappresentino una motivazione fondamentale, anche intesa in senso terapeutico;

- istituire premi, borse di studio, corsi e concorsi, promuovere la formazione di specialisti e quant'altro si rendesse necessario per il raggiungimento dello scopo;

- effettuare in proprio od affidare a collaboratori esterni o istituti, le ricerche e gli studi;

- promuovere attività di documentazione nei campi disciplinari di competenza;

- organizzare seminari, simposi, congressi, convegni, mostre, fiere ed eventi di natura artistica e culturale;

- provvedere alla tutela, al restauro, alla promozione ed alla valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico anche se vincolate dalla Legge n. 1089/1939, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al D.P.R. n.

1409/1963;

- promuovere attività dirette all'infanzia e, in particolare, l'organizzazione e gestione di luoghi, attività ed eventi formativi e aggregativi per la prima età, oltre alla prestazione di servizi connessi;

- ideare, organizzare e offrire corsi di studio e di formazione di ogni genere, ivi compresi quelli svolti in forza di specifici riconoscimenti da parte degli Enti competenti;

- ideare, realizzare, organizzare e gestire siti museali, anche in collaborazione con altri soggetti;

- gestire attività di accoglienza e/o foresteria, nei modi più idonei; in particolare rivolte a persone che condividono le attività culturali, accademiche, eccetera, poste in essere dalla Fondazione, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

- realizzare, organizzare e gestire spazi per attività di co-working;

- studiare, ideare, proporre e organizzare progetti di acceleratori di impresa e attività conseguenti.

La Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti che saranno di volta in volta ritenuti dal Consiglio di Amministrazione idonei al conseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (ai sensi degli artt. 4 comma 1; 5 comma 1; 21 comma 1 del D. Lgs. 117/2017).

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO INALIENABILE E MEZZI DI FUNZIONAMENTO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione originario versato dai Fondatori, il quale è vincolato al perseguimento degli scopi della Fondazione ed è inalienabile.

La Fondazione, ai fini dell'esercizio delle sue attività, potrà utilizzare successivi apporti, lasciti e donazioni, compresi quelli fatti dai Fondatori e per i quali l'atto di apporto non preveda vincolo di inalienabilità. La dotazione patrimoniale potrà altresì essere incrementata da oblazioni ed erogazioni liberali in denaro o in natura, contributi, sovvenzioni o finanziamenti di enti pubblici o privati, eventuali altre entrate ed acquisizioni, nonché i proventi del proprio patrimonio e delle attività da essa svolte, al netto delle passività.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno unicamente impiegati per il perseguimento delle attività previste nell'oggetto della Fondazione, con divieto di distribuzione degli stessi, nonché di eventuali fondi, riserve o capitale, sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, a meno che la

distribuzione o la destinazione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore aventi attività affini od analoghe a quelle della Fondazione.

ARTICOLO 5 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi necessari della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Fondatori;
- b) il Collegio dei Cofondatori;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio degli Artivatori;
- e) il Direttore;
- f) l'Organo di Controllo;
- g) il Revisore dei Conti;
- h) il Direttore Artistico nella persona di Michelangelo Pistoletto.

E' Organo facoltativo di ogni Organo statutario il Segretario.

La carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita per quanto concerne i compiti statuari, salvo rimborso delle spese eventualmente sostenute e documentate per far fronte agli incarichi stessi; ai singoli componenti dei vari organi possono essere conferiti incarichi professionali o lavorativi con le modalità e nei limiti previsti dalla Legge.

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA DEI FONDATORI

L'Assemblea dei Fondatori è costituita dai soci Fondatori. In caso di decesso o dimissioni di un Socio Fondatore, il diritto di partecipazione all'Assemblea si trasferisce ai suoi discendenti diretti consanguinei o adottivi e in tale caso:

- (i) spetta a ciascuno di essi, purchè maggiorenni e capaci di agire, il diritto di intervento in Assemblea e di parola;
- (ii) il diritto di voto è esercitato per stirpe e per ogni stirpe tale diritto di voto è esercitato dal più anziano di età dei discendenti diretti del Socio Fondatore scomparso presente in Assemblea, o, in caso di espressa rinuncia di quest'ultimo, dal secondo per anzianità e così via.

Il Presidente dell'Assemblea è nominato di volta in volta dai presenti.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di inattività, dall'Organo di Controllo e delibera in merito:

- alla nomina dei componenti del Collegio dei Cofondatori;
- all'elezione, alla durata ed all'eventuale rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, potendoli scegliere anche tra i fondatori stessi e i cofondatori, e provvedendo altresì alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio stesso;
- all'elezione dell'Organo di Controllo, determinandone il

compenso;

- alla nomina del Revisore dei Conti, determinandone il compenso;

- alla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e alla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;

- alle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

- all'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- allo scioglimento della Fondazione, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e l'eventuale compenso, e alla devoluzione del patrimonio residuale nel rispetto delle norme di Legge in materia e dell'art. 18 del presente Statuto.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Fondatori almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione, con mezzo idoneo a comprovare la ricevuta dell'avvenuta comunicazione anche tramite posta elettronica.

Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con le stesse modalità con semplice preavviso di ventiquattro ore.

L'assemblea dei Fondatori - validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri - è presieduta dal Presidente che viene nominato di volta in volta dai presenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti; in caso di parità, prevale il voto di chi la presiede. Per la partecipazione all'assemblea ogni socio fondatore può rilasciare delega ad altro socio fondatore, ma non a soggetti estranei.

A cura di colui che sarà stato designato a presiederla verrà redatto, di ciascuna assemblea, il relativo verbale, su apposito libro numerato e bollato, che dovrà essere firmato dal Presidente e da chi figurerà da Segretario.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario;

- al Presidente dell'Assemblea deve essere consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- al Segretario deve essere consentito di percepire

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione procederà alla convocazione di una riunione annuale invitando i fondatori ed i loro discendenti diretti, i membri del Collegio dei Cofondatori e, se lo riterrà opportuno, i membri del Collegio degli Artivatori e/o del Consiglio di Amministrazione, al fine di fare il punto sulle attività della Fondazione, valutarne i programmi e le prospettive, coinvolgere, in particolar modo, i discendenti diretti dei Fondatori sulle attività in corso e sull'evoluzione delle stesse.

L'Assemblea può procedere all'approvazione di un apposito regolamento di funzionamento.

I membri dell'assemblea dei Fondatori possono rassegnare le loro dimissioni in qualunque momento mediante comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 8 - COLLEGIO DEI COFONDATORI

Il Collegio dei Cofondatori è Organo nominato dall'Assemblea dei Fondatori individuando i membri tra persone che fin dall'inizio della loro attività in Fondazione, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni, qualora soggetti diversi dai discendenti diretti dei fondatori, hanno dato concreto supporto allo sviluppo della Fondazione e hanno dimostrato o dimostrano un interesse ad ampliare l'attività della stessa nel rispetto dei principi fondanti dell'Istituzione.

La nomina ha durata illimitata, ma può essere revocata in qualsiasi momento per gravi motivi oggettivi da parte dell'Assemblea dei Fondatori. I membri nominati possono rassegnare le loro dimissioni in qualunque momento mediante comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Collegio dei Cofondatori partecipano all'Assemblea dei Fondatori con diritto di parola e di voto spettante a ogni singolo componente.

ARTICOLO 9 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 21 (ventuno) membri, nominati ai sensi del precedente articolo 7, ad eccezione della prima volta la quale nomina è stata effettuata in sede di atto costitutivo.

Il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri durano in carica un anno, salva nomina di maggior durata, comunque non superiore ai 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il mandato del Consiglio di Amministrazione scade il giorno dell'anno corrispondente a quello della nomina.

Se per qualsiasi motivo il Presidente o il Vice Presidente o un Consigliere vengono a cessare dalla carica durante il periodo predetto, l'Assemblea dei Fondatori provvederà alla sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione, se lo riterrà opportuno, nominerà il Segretario, salvo revoca da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Il Segretario può essere prescelto anche al di fuori dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 10 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ed, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

Esso si riunisce almeno due volte all'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente, dal Vice Presidente o sia richiesto da almeno 1/5 (un quinto) dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione, con mezzo idoneo a comprovare la ricevuta dell'avvenuta comunicazione anche tramite posta elettronica. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire con le stesse modalità, con semplice preavviso di ventiquattro ore.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti.

In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

Alle riunioni del Consiglio può partecipare, con parere consultivo e non vincolante, il Direttore Generale. Il Consiglio, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue riunioni.

La riunione del Consiglio può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario;

- al Presidente deve essere consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- al Segretario deve essere consentito di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il verbale è redatto dal Segretario, in mancanza del Segretario, è redatto da un Consigliere designato o da chi presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il verbale, redatto su apposito libro numerato e bollato, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione può procedere all'approvazione di un apposito regolamento di funzionamento.

ARTICOLO 11 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, della Fondazione, con esclusione unicamente di quelli riservati all'Assemblea dei Fondatori di cui al precedente articolo 7.

In particolare ed a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio delibera in ordine:

a) all'approvazione annuale del bilancio preventivo (entro il mese di novembre di ogni anno) e di quello consuntivo (entro il mese di aprile di ogni anno), nei quali tutti gli utili o gli avanzi di gestione della Fondazione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle sue attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; qualora particolari esigenze lo richiedano il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro il mese di giugno di ogni anno. Il bilancio sarà redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore e sarà depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore e pubblicato sul sito internet della

Fondazione Pistoletto Cittadellarte;

b) alla nomina del Direttore, fissandone i poteri;

c) alla nomina degli Artivatori, a norma del successivo articolo 13;

d) all'accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle erogazioni liberali in denaro, dei contributi e dei finanziamenti;

e) agli acquisti ed alle alienazioni di beni mobili ed immobili;

f) all'erogazione di fondi;

g) alla determinazione dei rimborsi spese per il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri, il Direttore ed il Segretario;

h) agli eventuali regolamenti interni della Fondazione nonché, alla loro modifica, revoca ed abrogazione;

i) al conferimento di incarichi professionali o lavorativi ad esterni ed anche a singoli componenti degli Organi statutari.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie

attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri oppure ad uno o più dei suoi membri, in ogni caso determinando i limiti della delega ai sensi dell'art. 2381, codice civile, e può nominare procuratori, anche esterni, per determinati atti o categorie di atti; non sono delegabili le attribuzioni relative alla redazione del bilancio sia preventivo che consuntivo.

ARTICOLO 12 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo gli argomenti da trattare nelle adunanze.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, compresa la legale rappresentanza con tutti i poteri spettanti al Presidente.

ARTICOLO 13 - COLLEGIO DEGLI ARTIVATORI

Tale Organo ha funzioni collaborative, propositive e di impulso alle attività culturali e sociali della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri non superiore a 15 (quindici), nominati, per la prima volta e finché vivente, dal Direttore Artistico Michelangelo Pistoletto.

Successivamente la nomina sarà affidata al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, tenendo anche conto delle proposte avanzate dal Collegio degli Artivatori stesso.

Rimarranno in carica per 2 (due) anni e potranno essere rinominati senza limite di mandato.

I membri sono scelti tra coloro che hanno collaborato fattivamente e per lungo tempo alle attività culturali, artistiche e sociali della Fondazione, apportando importanti contributi con spirito di comunione e di coattività. Essi costituiscono il nucleo fondamentale per le attività culturali della Fondazione e devono rappresentare inoltre una garanzia del mantenimento dello spirito e del rispetto dei principi fondanti dell'Istituzione.

I membri nomineranno a turni annuali un loro coordinatore col compito di convocare le riunioni periodiche, di fissarne gli argomenti e di verbalizzare le conclusioni su apposito registro.

Con la specifica motivazione di illustrare le loro singole attività e la funzione particolare del Collegio, i suoi membri devono convocare, almeno una volta all'anno, un incontro con i discendenti dei Fondatori.

ARTICOLO 14 - DIRETTORE

Il Direttore, collaborando con il Consiglio di Amministrazione, coordina e dirige le attività della Fondazione, dirige ed amministra il personale dipendente e svolge inoltre tutti i compiti e le funzioni che gli saranno delegati dal Consiglio.

Il Direttore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, che determina anche la durata

dell'incarico. Egli partecipa ai lavori del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, ma con diritto di parola; e per la sua attività lavorativa può essere stabilita un'adeguata remunerazione, sempre con delibera del Consiglio di Amministrazione. Egli può richiedere al Consiglio di Amministrazione di nominare un Vice Direttore che lo sostituisca, definendone i poteri, in caso di necessità o che collabori con lui nella normale attività.

ARTICOLO 15 - DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore Artistico è il Maestro Michelangelo Pistoletto, il quale, in virtù del suo ruolo di Fondatore, ispiratore della Fondazione, ha il compito di garantire che l'attività della stessa sia coerente con il suo pensiero, fulcro della Fondazione. A tal fine, egli svolge il ruolo di direzione artistica di tutte le attività e gli eventi coinvolgenti la Fondazione. E' suo compito verificare la consistenza artistica dei progetti e la loro coerenza con lo spirito e le finalità dell'ente ed esprimere in proposito parere vincolante al Consiglio di Amministrazione circa la realizzazione dei progetti stessi. Alla sua morte non vi sarà alcuna sostituzione, trattandosi di una carica personalissima, e l'attività di direzione artistica sarà svolta collegialmente dal Collegio degli Artivatori unitamente al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16 - ORGANO DI CONTROLLO

L'attività della Fondazione è soggetta al controllo di un apposito Organo, che può avere, a discrezione dell'Assemblea dei Fondatori che lo nomina, struttura unipersonale o collegiale; in questo secondo caso, l'Organo è composto da 3 (tre) membri, uno dei quali con funzioni di Presidente. L'Organo di Controllo, che è nominato con le stesse modalità previste al precedente articolo 7 per i componenti del Consiglio di Amministrazione e che dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi

momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed, a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399, codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

ARTICOLO 17 - REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti, che è nominato con le stesse modalità previste al precedente articolo 7 per i componenti del Consiglio di Amministrazione e che dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile, provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolarità delle scritture contabili e verifica i bilanci annuali della Fondazione, prima che gli stessi vengano presentati all'assemblea dei Fondatori per l'approvazione, esprimendo il proprio parere con apposita relazione che dovrà essere allegata ai bilanci medesimi.

La funzione del Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi carica negli Organi Direttivi della Fondazione.

ARTICOLO 18 - DEVOLUZIONE DEI BENI

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata. In ogni caso di estinzione i beni residuali, a norma dell'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro del Terzo Settore competente, saranno devoluti, soddisfatte tutte le obbligazioni passive e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe, secondo le disposizioni statutarie o dell'Organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 19 - LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

Gli Organi della Fondazione sono, altresì, tenuti alla redazione del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, e del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e degli altri Organi.

I Fondatori ed i membri del Collegio dei Cofondatori hanno il diritto di ispezione dei libri sociali nei modi e termini di cui all'art. 2422, codice civile.

ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si osserveranno le disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e successive modifiche ed integrazioni, del Codice Civile e delle norme vigenti in materia.

ARTICOLO 21 - OPERATIVITA' DEL RUNTS

L'efficacia delle norme del presente Statuto che fanno

riferimento agli Enti del Terzo Settore è subordinata all'effettiva operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed all'autorizzazione della Commissione Europea sugli aiuti di Stato. Sino al verificarsi di tale condizione sospensiva resta applicabile alla Fondazione la disciplina delle ONLUS.

In originale firmato:

- Vittorio SCRIBANTI

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005 N. 82, GIA' MODIFICATO DALL'ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 2010 N. 235, FIRMATO DIGITALMENTE COME PER LEGGE, CHE SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI.

BIELLA, VENTITRE MAGGIO DUEMILAVENTITRE'.

FIRMATO DIGITALMENTE DAL NOTAIO MASSIMO GHIRLANDA